

COMUNE DITEULADA

Provincia Sud Sardegna

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 43 del 14/11/2024 Settore

Contabilita' - Finanze - Tributi

Ufficio

OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:
- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali:
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonchédi prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, valea dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto:

- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017,
- n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 4 comma 5 ter del D.L. 50/2017, nel testo convertito con Legge n. 96/2017, assoggetta le locazioni brevi all'imposta di soggiorno;
- il Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigiana e Commercio n.23 del 30/11/2011 con il quale il Comune di Teulada è stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 della

Regione Sardegna;

2023

Considerato che il Comune di Teulada rappresenta un'importante meta del Turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate all'ultimo anno 2023 (*dato Assessorato del turismo*), in particolare:

MOVIMENTI TURISTICI COMUNE TEULADA FONTE SARDEGNA TURISMO ASSESSORATO RAS

PRESENZE		TOTALE	
	ARRIVI	PRESENZE	
Alberghiero	2791		12624
Extra-alberghiero	6750		27953
	9541		40577

"Gli arrivi indicano il numero di turisti che si registrano almeno una notte in una struttura ricettiva; le presenze indicano il numero degli arrivi moltiplicati per i giorni di permanenza".

Considerato che:

DDECEMBE

- altresì che per mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;
- per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;
- in particolare si è provveduto ad incrementare le risorse finanziarie per la promozione turistica e per il miglioramento della viabilità;

Sentite e informate, pertanto, i titolari delle strutture ricettive, circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l'istituzione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Teulada nella misura di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che l'art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento – da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 – "è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, secondo cui "I comuni e le province possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti:

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale dispone che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"

Atteso che sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale, che in questa sede propone all'organo competente l'approvazione del presente provvedimento;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile, espresso in data ______-, verbale n.____

Visti i pareri di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

di istituire a partire dall'anno 2025 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14

- marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;
- di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dall'anno 2020 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;
- 4. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio
- 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Sindaco Dott. Ing Angelo Milia

COMUNE DI TEULADA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

CONTABILITA' - FINANZE - TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 14/11/2024

OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

SI ESPRIME PARERE Contrario IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Teulada, 30/12/1899

FIRMATO

IL RESPONSABILE

PORCU MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).